

PAUR

art 27 bis d.lgs 152/06

Descrizione diagramma di flusso

Premessa

Il diagramma di flusso proposto descrive i passaggi fondamentali della procedura di valutazione ambientale da svolgersi ai sensi dell'**art. 27 bis d.lgs 152/06** per la definizione del provvedimento unico regionale (**PAUR**). In questo modo sarà possibile una lettura schematica dei passaggi, dalla presentazione dell'istanza al rilascio del provvedimento.

Riferimenti Normativi

Il principale riferimento normativo per la procedura di VIA regionale è l'**art. 27 bis del D.lgs 152/06**, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (**PAUR**), dove vengono indicati i modi e i tempi per il procedimento schematizzato.

Finalità

Le finalità principali della procedura di Valutazione sono quelle di Autorizzare il progetto con i suoi titoli abilitativi e definire le condizioni ambientali per la compatibilità ambientale dell'opera.

Soggetti coinvolti

AUTORITÀ COMPETENTE

Ente responsabile al rilascio del provvedimento di valutazione

PROPONENTE

Soggetto che presenta l'istanza di valutazione

SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE

Enti, amministrazioni consultate direttamente dall'Autorità Competente per l'espressione delle proprie osservazioni in merito agli impatti ambientali dell'opera e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto

PUBBLICO

Tutti i cittadini che vogliono consultare gli elaborati progettuali in fase di consultazione ed esprimere osservazioni


Descrizione legenda e simbologia

Colori

Lo schema riporta con **colori diversi** le attività che devono essere svolte

- **verde:** *Autorità Competente*
- **azzurro:** *Proponente*

Simboli



l'inizio e la fine del processo



i "crocevia", ovvero la possibilità che si verifichino situazioni alternative



le azioni che compongono il procedimento.



le tempistiche per ogni azione del procedimento.



le convenzioni adottate per la gestione del procedimento, ovvero le modalità di gestione di alcune azioni non specificate nella normativa ma fondamentali per lo svolgimento e la conclusione del procedimento

Per facilitare la lettura il flusso è stato suddiviso in fasi; per ogni fase è indicata la tempistica “standard” e gli eventuali tempi aggiuntivi.

Fase 0: Presentazione Istanza

comma 1, art. 27bis del d.lgs 152/06

Il proponente invia l’istanza allegando la documentazione prevista dalle normative di settore. Tale documentazione comprende tra gli altri: gli elaborati progettuali, lo *studio di impatto ambientale*, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico; i tempi del procedimento si calcolano dalla data di protocollazione dell’istanza; in tale fase l’Autorità Competente verifica la procedibilità;

Fase 1: Verifica di procedibilità e consultazione preliminare

comma 2-3, art. 27bis del d.lgs 152/06

Entro **10 giorni** dalla ricezione dell’istanza, l’ Autorità Competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo, pubblica sul sito internet istituzionale la documentazione e comunica l’avvenuta pubblicazione ai Soggetti con competenza ambientale.

L’ Autorità Competente e i Soggetti con Competenza Ambientale dispongono di **30 giorni** dalla data di pubblicazione per verificare la completezza della documentazione e, se ritengono, possono richiedere integrazioni/chiarimenti anche per il rilascio dei titoli abilitativi assegnando al Proponente un termine perentorio non superiore a **30 giorni**. La mancata risposta del Proponente comporterà l’archiviazione dell’istanza;

Fase 2: Consultazione Pubblico

comma 4, art. 27bis del d.lgs 152/06

L’ Autorità Competente rende visibile l’Avviso al Pubblico sul sito internet istituzionale (redatto dal proponente ma oscurato al momento della pubblicazione dei documenti); da questa data decorrono **30 giorni** incompressibili per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico interessato;

Fase 3: Richiesta di Integrazioni

comma 5, art. 27bis del d.lgs 152/06

L'Autorità competente dispone di **30 giorni** per richiedere integrazioni sul dettaglio dei documenti presentati anche ai fini del rilascio dei titoli abilitativi assegnando un termine non superiore a **30 giorni** per la risposta. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a **180 giorni**.

Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà (**15 giorni**);

Fase 4: Fase Istruttoria

comma 7, art. 27bis del d.lgs 152/06

Entro **10 giorni**, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi, in modalità sincrona ai sensi dell'art 14ter della l. 241/90, alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. La data per la prima riunione della Conferenza dei Servizi, per nostra convenzione¹, è da svolgersi entro **45 giorni** dalla lettera di convocazione; il termine di conclusione della conferenza di servizi è di **90 giorni** decorrenti dalla data della prima riunione.

La deliberazione di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto l'amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.

¹ La convenzione adottata deriva da un'analisi incrociata del comma 7 dell'art. 27 bis del d.lgs 152/06 con l'art. 14ter della legge 241/90 che lo stesso comma richiama. Da questa analisi si evince un'incoerenza per il calcolo dei tempi procedurali rispetto alla data di convocazione della prima riunione della conferenza dei servizi che, per il 27bis costituiscono termine iniziale mentre per la L.241/90 termine finale.